



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 13 aprile 2022

Car pooling e car sharing Il regime fiscale

Gli istituti rappresentano, anche sotto il profilo fiscale, un'importante opportunità.

Vediamo innanzi tutto cosa si intende.

Car pooling

Sistema di trasporto non professionale, basato sull'**uso condiviso di veicoli privati** tra due o più persone (riders) che devono percorrere uno stesso itinerario, messe in contatto tra di loro tramite un portale dedicato, fornito direttamente dal datore di lavoro o da un suo intermediario incaricato, senza che per questi ultimi possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo per la prestazione di trasporto.

La prenotazione del servizio avviene tramite gli strumenti tecnologici forniti dai gestori quali o piattaforme web o applicazioni (app) dedicate per smartphone.

I datori di lavoro possono favorire i loro dipendenti agevolando gli spostamenti casa/lavoro rivolgendosi a società specializzate (ad esempio, Blablacar e Upooling) che offrono il servizio, con diversi favorevoli obiettivi quali il contenimento dei costi di trasporto, la puntualità, la socializzazione.

Car sharing

Il **car sharing tradizionale** è un sistema di trasporto che consiste nell'erogazione di un servizio di noleggio a tempo senza conducente, generalmente a breve termine e in ambito urbano, di un veicolo di proprietà di terze parti.

Il servizio di mobilità è prenotabile da smartphone solamente quando se ne ha la necessità.

Il **corporate car sharing** è un servizio utilizzato per la gestione in condivisione del parco auto a disposizione e non assegnato in tale ipotesi si prenota l'uso dei veicoli secondo le esigenze dei lavoratori in base alle varie trasferte.

VANTAGGI FISCALI

CAR POOLING	CAR SHARING
<p>Non rilevano ai fini delle imposte sui redditi, l'utilizzazione delle opere e dei servizi che il datore di lavoro, volontariamente o per disposizioni di contratto offre alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.</p> <p>L'AE (Interpello 461/2019) ha chiarito non rilevano ai fini Irpef le prestazioni di servizi trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa a condizione che il trasporto sia rivolto alla generalità dei dipendenti o intere categorie di dipendenti.</p> <p>Le somme percepite dai driver a titolo di condivisione parziale delle spese di viaggio e addebitate ai rider tramite la piattaforma informatica secondo le modalità previste dal contratto e dei relativi termini condizioni d'uso rappresentano meri accordi tra privati e quindi irrilevanti ai fini del reddito e non soggette ad IVA (carenza presupposto impositivo).</p> <p>Si ricorda che i benefits costituiscono reddito di lavoro</p>	<p>Per il car sharing tradizionale il regime fiscale è diversificato in base al luogo in cui è svolta la trasferta.</p> <p>Secondo le regole generali, i rimborsi spese e le indennità per le trasferte intra comunali sono interamente imponibili in capo al dipendente fermo restando che sono esclusi da imposizione i rimborsi delle spese di trasporto comprovati con i documenti del vettore.</p> <p>Per contro, i rimborsi spese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale non concorrono al reddito del lavoratore entro una determinata soglia.</p> <p>Sono ugualmente esclusi dal reddito del dipendente i rimborsi analitici delle spese di viaggio anche sotto forma di indennità chilometrica e quelli trasporto, sempre che tali spese siano rimborsate sulla base di idonea documentazione.</p> <p>Se le fatture emesse dalla società di car sharing individuano il destinatario della prestazione, il percorso effettuato, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, la distanza percorsa, la durata e, infine, l'importo dovuto, risultano idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del servizio da parte del dipendente esattamente come i documenti provenienti dal vettore.</p> <p>Alle stesse conclusioni si giunge anche nell'ipotesi in cui l'intestatario della fattura emessa dalla società di car sharing sia la società/datore di lavoro ed al lavoratore sia rimborsata la spesa sostenuta per l'effettivo utilizzo del veicolo (c.d. utilizzo incrociato).</p> <p>In questi casi, i corrispondenti rimborsi spese non contribuiscono a formare il reddito di lavoro</p>

<p>dipendente se il valore degli stessi supera, per ognuno, l'importo di euro 258,23 (articolo 51, comma 3, TUIR).</p> <p>Per le imprese i costi sostenuti sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al tetto del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi della società committente.</p> <p>Se le prestazioni di trasporto sono espressamente previste nel contratto di lavoro dipendente, allora i relativi costi sono pienamente deducibili per l'impresa.</p>	<p>dipendente nemmeno per gli spostamenti nel territorio comunale, a condizione che le trasferte siano svolte nell'interesse del datore di lavoro.</p> <p>Infine, sono esclusi dal beneficio gli spostamenti casa/lavoro.</p> <p>Per le imprese i rimborsi dei canoni di utilizzo del car sharing tradizionale sono deducibili in misura limitata a norma dell'art. 164 del TUIR.</p> <p>Per quanto riguarda il corporate car sharing, sempre ai sensi dell'art. 164 del T.U.I.R., in caso di noleggio, sono deducibili i canoni relativi ad autovetture nella misura del 20% entro il tetto limite di 3.615,20 euro l'anno per la quota del noleggio vero e proprio e senza alcun limite soglia per quella dei servizi.</p> <p>Si osserva che, nel caso dei motocicli, la soglia limite scende a 774,69 euro (nel caso dei ciclomotori scende a euro 413,17).</p>
--	---

Riepiloghiamo in tabella.

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO CASA/LAVORO	DESCRIZIONE	VANTAGGI
CAR POOLING	E' un sistema di trasporto non professionale, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone (riders) che devono percorrere uno stesso itinerario, messe in contatto tra di loro tramite un portale dedicato, fornito direttamente dal datore di lavoro o da un suo intermediario incaricato, senza che per questi ultimi possa essere previsto alcun tipo di corrispettivo per la prestazione di trasporto.	Lo scopo è condividere i costi di trasporto.
CAR SHARING TRADIZIONALE	E' un sistema di trasporto che consiste nell'erogazione di un servizio di noleggio a tempo senza conducente, generalmente a breve termine e in ambito urbano, in un luogo prestabilito, di un veicolo di proprietà di terze parti, dietro pagamento di un prezzo commisurato all'effettivo utilizzo del mezzo. In pratica, la stessa auto viene messa a	Consente di pagare il servizio solo in base all'effettivo utilizzo del veicolo.

	disposizione di più conducenti (drivers) che la utilizzano per un tempo limitato e, dunque, in orari prestabiliti e a seconda delle proprie necessità, previa prenotazione da smartphone.	
CORPORATE CAR SHARING	<p>E' un sistema di trasporto che consiste nella condivisione delle auto aziendali messe a disposizione e non assegnate ai dipendenti, mediante la prenotazione dei veicoli in base alle esigenze dei lavoratori e alle trasferte.</p> <p>Rappresenta una forma più evoluta di servizio di trasporto rispetto al car sharing tradizionale.</p>	Consente di pagare il servizio solo in base all'effettivo utilizzo del veicolo.

